Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg.	**28**	seduta del	**30-05-2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **13:00**, nella Sede Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GARBIN PAOLO	**Presente in videoconferenza**
MUNARI MARILISA	**Presente in videoconferenza**
PASTORELLO DENISE	**Presente in videoconferenza**
GHIOTTO FABIO	**Assente**
FRIGO PAOLO	**Presente in videoconferenza**
SEBASTIANI SAVERIO	**Presente in videoconferenza**
MIOLA SIRA	**Presente in videoconferenza**
CENZI ANDREA	**Presente in videoconferenza**
MARAN ERIKA	**Presente in videoconferenza**
PICCO ANTONIO	**Assente**
ORLANDI ANNA	**Assente**
BRAVO STEFANO	**Presente in videoconferenza**
CENTOFANTE PAOLO	**Assente**

Assegnati	13
in carica	13

Presenti	9
Assenti	4

- Presiede il Signor GARBIN PAOLO nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario comunale Graziani Renato
- La seduta è Pubblica

Dato atto che il presente punto, come l'intera seduta del presente Consiglio Comunale, è trattato in videoconferenza nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/05/2022, accertata la qualità del collegamento online che assicura la comunicazione, il confronto tra tutti i componenti e la corretta espressione del voto di ciascuno, dopo la verifica che sono tutti presenti, fatta eccezione per i consiglieri Ghiotto Fabio, assente ingiustificato, Centofante Paolo, Orlandi Anna e Picco Antonio, assenti giustificati.

Relaziona il **Sindaco** illustrando il presente punto relativo all'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) unitamente all'approvazione del piano economico finanziario dei rifiuti (P.E.F.) per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025 e all'approvazione disposizioni tariffarie per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023;

Dato atto che la relazione e gli interventi espressi durante la discussione vengono riportati nell'allegato alla presente deliberazione "Trascrizione dibattito";

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione ed il dibattito che precede;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2014 e con particolare riferimento alla Tassa sui Rifiuti disciplinata dai commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e modificato con successivi provvedimenti;

Richiamato il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale);

Richiamato altresì il Decreto Legislativo del 03/09/2020 n. 116;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29/11/2022 di approvazione del disciplinare per le nuove modalità di raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti;

Considerato che in esecuzione di tale disciplinare si è ritenuto opportuno procedere a una revisione del regolamento vigente di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e alla predisposizione di un nuovo regolamento prevedendo l'applicazione di tariffe commisurate al nuovo servizio con decorrenza 01/01/2023;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinques del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale stabilisce, con decorrenza dall'anno 2022, il termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI al 30 aprile di ciascun anno;

Precisato che, con il medesimo comma, così come modificato dall'art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, si stabilisce che, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione oltre la data del 30 aprile, il termine di approvazione dei piani economici finanziari coincide con la scadenza prorogata;

Richiamato pertanto, il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

Visto, pertanto, il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato (**"A"**) con decorrenza dall'01/01/2023;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti (Allegato **"B"**);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**;**

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**;**

Con voti: n. 9 **favorevoli** – n. ///**contrari** espressi per alzata di mano su n. 9 di consiglieri **presenti** (**assenti** Centofante, Ghiotto, Picco e Orlandi)

Delibera

1. Di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dai commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con decorrenza 01/01/2023;
2. Di dare atto che costituisce allegato alla presente deliberazione il parere del Revisore dei Conti (Allegato **"B"**);
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione verrà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 29 del 22-05-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg.	28	seduta del	30-05-2023

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

GARBIN PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Graziani Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-05-2023

Il Responsabile del servizio
DANESE DAVIDE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-05-2023

Il Responsabile del servizio
DANESE DAVIDE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 30-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27-06-2023 al 12-07-2023 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art.134 del T.U.E.L. 267/2000.

Comune di Sovizzo li 27-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

COMUNE DI SOVIZZO

Provincia di Vicenza

*** * ***

Organo di Revisione

Verbale n. 7 del 23/05/2023

Oggetto: *parere relativo al nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).*

L'anno (2023) duemilaventitre il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio

Il Revisore dei Conti

VISTA ed esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)".
VISTO ed esaminato il Regolamento allegato alla proposta di delibera di cui sopra;
VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il Revisore dei Conti rilasci il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
CONSIDERATO che l'adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale (delibera n. 130 del 29/11/2022), del disciplinare per le nuove modalità di raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti con decorrenza dal 01/01/2023;
VERIFICATI a) la coerenza delle norme regolamentari con la normativa vigente in materia e la prevista autonomia regolatoria all'Ente e b) il sostanziale rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti richiesti ai contribuenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Revisore Unico

Dott. Maurizio Pigozzo

COMUNE DI SOVIZZO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del_____

Articolo 1 - Oggetto

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita e disciplinata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui agli artt. 11 e 12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1997, integra la disciplina TARI istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 di seguito modificata dall'art. 1, commi 738 e 780 della Legge n. 160/2019 che ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della Tassa sui Rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
3. Sono soggetti, altresì, i locali ad uso non domestico forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 2-bis – Definizione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 4 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
   a. Per le Utenze Domestiche in base alla composizione del nucleo famigliare e al numero di conferimenti effettuati con un minimo previsto in delibera tariffaria;
   b. Per le utenze non domestiche si fa riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed al numero di conferimenti effettuati sulla base della tipologia di attrezzatura a disposizione con un minimo previsto in delibera tariffaria.
2. Per l'applicazione del tributo ove necessario si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 5 – Determinazione e articolazione delle tariffe

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per composizione del nucleo famigliare per le utenze domestiche e per unità di superficie, nel caso di utenze non domestiche, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e determinate annualmente con la delibera tariffaria con riferimento ai successivi artt. 9 e 10.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
   a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
   b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Articolo 6 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e in attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

Articolo 7 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo MTR-2 e successivi di cui alla delibera 363/2021 e successive da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto Gestore/ri, validato dall'EGATO competente ed inviato ad ARERA per l'approvazione finale. Spetta al Consiglio Comunale la presa d'atto entro i termini stabiliti dalla legge per la successiva predisposizione delle tariffe da applicare.
   Lo schema e la composizione dei costi da inserire nel Piano Finanziario nonché la relazione di accompagnamento viene definita da ARERA secondo uno schema in delibera ed aggiornata periodicamente sulla base delle determine ARERA di riferimento.

Articolo 8 – Periodo di applicazione

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, il possesso.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto della tassazione, e, a tal fine, il mese durante il quale l'occupazione è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti del nucleo familiare.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o

il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 16.

5. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 16.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti al giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 16, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9 – Tariffa per le utenze domestiche e numero di occupanti

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 attraverso l'applicazione di un coefficiente relativo al territorio di competenza.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa, e producono i loro effetti a partire dal mese successivo, confermemente alle regole previste per l'IMU.
3. Per le utenze domestiche relative a:
   - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo,
   - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE),
   - abitazioni di anziani residenti presso case di riposo,
   - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,

   il numero dei componenti occupanti viene stabilito in un numero pari a n. 1 (uno) componente.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Nel caso in cui i medesimi luoghi siano detenuti da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. La tariffa per le utenze domestiche può essere schematizzata come segue.

$$TARIFFA = QV + QPSmin + QPSecc$$

Dove

QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

È relativa ai centri di costo di gestione della quota fissa e delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato.

Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio.

QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

Articolo 10 – Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile base della tariffa, mentre per la quota variabile puntuale si fa riferimento alla tipologia e numero di contenitori che l'utenza ha a disposizione secondo il seguente schema:

$$TARIFFA = QF + QVb + QPSmin + QPSecc$$

Dove:
QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QVb: QUOTA VARIABILE (se attivata). La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kd pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kd più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b.
È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione al numero ed alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti/litri minimi compresi nella QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria.

QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero

di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato in base alla metratura (mq) dell'utenza specifica e solo in questo caso sarà permesso l'utilizzo del contenitore dell'abitazione.
6. Rientrano nella categoria 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, intendendo per "*associazioni*" quelle iscritte nell'apposito Albo tenuto presso questo Comune, al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti.

Articolo 11 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera così come disciplinata dal regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Articolo 12 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

<u>Utenze domestiche</u>

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- I luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m 1.50 o interclusi;
- Cavedi, cortili interni non accessibili;
- I depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- I locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore ecc.;
- Le superfici degli edifici adibiti a scuole parificate;
- Le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- Le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;

- Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi agricoli, (intendendo utilizzati da coltivatori diretti).

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte non operative (parcheggi o comunque spazi non utilizzati per operazioni di carico/scarico);
- le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- locali o aree di proprietà comunale il cui utilizzo, esercitato anche da più soggetti, è regolamentato da apposita convenzione stipulata con il Comune che preveda i relativi oneri a carico dell'utilizzatore;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 13 – Esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, stabilita in sede di deliberazione annuale delle tariffe, con effetto dal mese successivo (conformemente alle regole previste per l'IMU) a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per il mese in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
2. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo corrispettivo, resta valida ogni istanza presentata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti.
3. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti

organi di Stati esteri.

5. La tassa è dovuta nella misura massima del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
7. Per le utenze domestiche relative a abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, oltre alla disposizione di cui all'art. 9 in relazione al numero di componenti, è previsto l'azzeramento dei litri minimi con addebiti dei soli litri effettivamente conferiti a conguaglio;
8. Per le utenze domestiche residenti, se nello stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici, si prevede l'azzeramento della tariffa variabile (secco) in relazione ai litri conferiti con il solo bidone aggiuntivo apposito senza ulteriori addebiti. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Comune. Nella trasmissione della banca dati al Gestore il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36esimo mese di vita.
9. Per l'utenza domestica residente, nel caso ci sia/siano componenti del nucleo familiare che versano in particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, e che comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa si prevede l'azzeramento della tariffa variabile (secco) in relazione ai litri conferiti con il solo bidone aggiuntivo apposito senza ulteriori addebiti. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Comune, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi. La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti e pari a 90gg dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente qualora nel nucleo familiare non sia più presente il codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 14 – Agevolazioni rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione pari alle seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
   Laboratori di analisi mediche 20%

Laboratori fotografici, eliografia, laboratori orafi	30%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologo	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Autoservizi, Autolavaggi, autorimessaggi	30%
Altri	10%

Articolo 15 – Agevolazioni rifiuti avviati a recupero/riciclo

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa dovuta, la documentazione comprovante l'avvio a recupero/riciclo della totalità dei rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dalla stessa data l'utenza si impegna a restituire le eventuali dotazioni in uso e il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il relativo servizio. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio a recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione del ricorso al mercato è vincolante per almeno due anni salva la possibilità per il Gestore, su richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Il Gestore deciderà entro 30 (trenta) giorni sulla richiesta di rientro nel servizio e ripristinerà il servizio nei successivi 30 (trenta) giorni.
5. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 16, ovvero quando non sia dimostrato il recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, il Gestore provvede al recupero della parte variabile della TARI indebitamente esclusa.
6. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o mediante soggetti autorizzati.
   Tale riduzione non viene applicata nei casi in cui i produttori sono già beneficiari della riduzione per la produzione prevalente di rifiuti speciali di cui all'articolo 14, comma 1.
7. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita documentazione certificante la quantità di rifiuti speciali avviati al recupero/riciclo nel corso

dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. Dovranno pertanto allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

8. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Articolo 16 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).
2. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'Ufficio Tributi del Comune di Sovizzo o, ove incaricato al soggetto gestore, apposita dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui all'allegato "A" alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore.
5. I soggetti obbligati provvedono a ritirare l'attrezzatura per il conferimento dei rifiuti entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di inizio occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve essere predisposta secondo apposito modello predisposto dal Comune/Gestore. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale. La dichiarazione di variazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui all'allegato "A" della delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e contestualmente, entro gli stessi termini, devono essere riconsegnate le attrezzature. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a

quello in cui si è verificata la cessazione. Nel caso in cui l'utente non provveda alla restituzione tempestiva dei contenitori, contestualmente alla suddetta dichiarazione, sarà ritenuta valida la data in cui si sia effettuata la restituzione effettiva. La dichiarazione di variazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui all' allegato "A" della delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Articolo 16 – bis Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente da presentare al Comune tramite PEC entro il 28 febbraio.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più

gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 17 – Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate per ciascuna annualità con scadenza stabilita dal Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della L. 296/2006.

Articolo 18 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad euro 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 19 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune/soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 16, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
   a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
   b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
   c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
   Per le operazioni di cui sopra, il Comune/soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
   - degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della L. 296/2006, ove nominati;
   - del proprio personale dipendente;
   - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
   Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
   - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
   - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse;
   - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

ART. 19 bis – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 20 – Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 19 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 21 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati

dalla data di esigibilità del tributo.

7. In caso di mancato ritiro del contenitore delle utenze residenti, ad esclusione delle utenze giornaliere, si applica una maggiorazione pari a 52 svuotamenti di un contenitore di volumetria pari a 120Litri.

Articolo 22 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 23 – Informazioni agli utenti

1. Il Gestore/Comune garantisce a ciascun utente la possibilità di accedere a informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta a reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore/Comune è tenuto inoltre a garantire a ciascun utente un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
   a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
   b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
   c) voci di costo che compongono la Tariffa;
   d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
   e) riduzioni eventualmente applicate;
   f) Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta agli utenti.

Articolo 24 – Norme finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TRASCRIZIONE DIBATTITO

Punto n. 3 all'o.d.g.: "Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI)".

Punto n. 4 all'o.d.g.: "Approvazione Piano economico finanziario dei rifiuti (P.E.F.) per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025".

Punto n. 5 all'o.d.g.: "Approvazione disposizioni tariffarie per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023".

GARBIN – Sindaco
Sono tre delibere sulle quali, se mi consentite, cari consiglieri, io farei un cappello e poi, nel momento in cui andremo a votare ciascuna parte delle tre delibere che compongono il pacchetto TARI, eventualmente, se ci fossero domande, il dottor Zanardello o i funzionari di ACA interverranno per dei chiarimenti tecnici. Una volta che ci sarà la specificità della delibera, si andrà a dettagliare ulteriormente per poi passare al dibattito prima e al voto poi.
Allora, se me lo consentite e se il dottor Graziani concorda, ho preparato alcune *slide,* nelle quali parleremo di tariffa rifiuti.
Allora partiamo dal fatto che abbiamo deciso di cambiare il sistema di raccolta per migliorare la differenziazione dei rifiuti, per avere delle bollette più eque per cui chi produce più rifiuti, paga di più e per contenere il costo dei servizi e, se sarà possibile, progressivamente diminuirli e vedremo anche poi come si intenderemmo dare atto a questa affermazione che abbiamo inserito.
Cos'è cambiato? Il secco non viene più raccolto con il sacco a bordo strada, ma per mezzo di un bidone unifamiliare dotato di *chip* per le utenze domestiche e i rifiuti vanno inseriti all'interno di questo bidone che vediamo. Cambia solo il metodo di disporre il rifiuto secco, mentre i rifiuti da conferire e le frequenze di raccolta restano per il momento uguali.
Cosa cambia, invece, in bolletta? Qui sta la rivoluzione più grande perché di fatto la TARI cambia radicalmente in quanto fino al 2022 abbiamo pagato sulla base di due parametri: le dimensioni in metri quadrati dell'abitazione e il numero delle persone che ci abitano; questo calcolo è indipendente dalle quantità di rifiuti che sono prodotte da ciascuna utenza. In pratica, una famiglia di tre persone che abita in una casa di 100 metri quadrati, che magari produce tre sacchi di secco ogni settimana, paga la stessa cifra di una famiglia analoga, sempre di tre persone in 100 metri quadrati di appartamento, che produce solo un sacco, facendo una differenziata più accurata.
Pertanto, è intenzione di questa Amministrazione, in collaborazione con ACA, è quella di passare progressivamente e in maniera anche pesante, entrando a gamba tesa, come si suol dire in termine calcistico, su quella che è la tariffa rifiuti e passare ad una tariffa puntuale.
Le basi su cui far pagare la tariffa rifiuti è il numero delle persone che formano l'utenza e il numero degli svuotamenti del bidone del secco. Ecco che il secco diventa focale, fondamentale, centrale per quella che è la gestione delle tariffe della TARI dal 2023 in avanti, in quanto sarà proprio il secco che determinerà quanta TARI in più uno andrà a pagare al posto di una base conforme e in linea per tutti gli utenti, che sarà commisurata, per le utenze domestiche, in base al numero delle persone che compongono l'abitazione. Quindi, non si pagherà più su quello che si ha, ma su quello che si produce.
Qui c'è un'ulteriore precisazione che merita di essere evidenziata e che poi, una volta approvato in Consiglio Comunale tutto il pacchetto TARI, daremo anche come informativa alle utenze: in sede di presentazione della nuova modalità di raccolta, abbiamo affermato che c'è la necessità di far pagare la tariffa rifiuti per la raccolta del secco sulla base di ciascun svuotamento che uno va a fare. Però ci siamo accorti, nel corso di questi cinque mesi di attività piena in cui abbiamo anche raccolto i dati e le informazioni, che sul territorio non sono tanto incrementati gli abbandoni, che sono un fattore assoluto e congenito in ciascun paese che ha qualcuno che abbandona qualcosa lungo le strade, quanto sono incrementati i cestini stradali e, per noi che abbiamo le campane del vetro, il fatto di mettere

vicino alla campana un sacchettino di secco.
Pertanto abbiamo inteso, in accordo con il dottor Zanardello e con i tecnici di Agno Chiampo Ambiente, di inserire in tariffa un numero di svuotamenti. Qui vedete la tabella per le utenze domestiche, dove un nucleo familiare con un componente avrà uno svuoto già compreso, se sono due i componenti due svuoti e se è una famiglia di quattro persone avranno quattro svuoti: questo è quello che andremo a tariffare.
Come verranno chiesti i soldi per la tariffa rifiuti, quali saranno le modalità di pagamento? Ci saranno delle modalità di pagamento con due rate di acconto, una a settembre e una a dicembre, la tariffa comprende gli svuoti previsti per ciascun nucleo familiare, come ho appena detto, come da tabella precedente che abbiamo verificato in base al numero gli svuoti collegati al numero dei componenti. Invece a marzo del 2024 arriveranno i costi degli svuotamenti, al netto di quelli minimi che sono già presenti in tariffa e che sono stati pagati con gli acconti.
Ribadiamo e ribadiremo che è importante esporre il bidone pieno, perché solo in questo modo si andrà a ottimizzare il numero di svuoti e questo consentirà all'utenza di non andare a pagare oltre quello che effettivamente ha già inserito in tariffa: ogni svuotamento di un bidone da 120 litri è stato stabilito che costa 6 euro. Chi si iscriverà alla TARI o non ritirerà il bidone quando diventerà utenza della raccolta dei rifiuti, da regolamento dovrà pagare 52 svuoti moltiplicati 6 per 100 e 12 euro per gli svuotamenti di tutto l'anno, uno ogni settimana.
Le agevolazioni che sono state concesse alle utenze non domestiche sono per le persone anziane, i disabili, gli incontinenti e i bambini da zero a tre anni; a queste famiglie che ne ha fatto richiesta sono stati consegnati dei bidoni, della stessa dimensione e degli stessi litri di quelli che adoperiamo con il *chip*, che vengono poi tracciati e raccolti come informazioni per poi stabilire la tariffa degli svuoti. Questi non verranno conteggiati in tariffa, per cui tutto quello che verrà raccolto in questi casi andrà a essere coperto dalla comunità.
Un'ulteriore precisazione: le abitazioni ad uso stagionale, gli iscritti all'AIRE e gli anziani in case di riposo per la TARI pagheranno una quota come se fosse per un componente.
Le utenze non domestiche, invece, hanno una modalità di tariffa basata sulla superficie calpestabile in metri quadrati che produce rifiuto e sul numero degli svuotamenti del secco; anche per loro ci saranno due acconti e uno svuoto per ciascuna tipologia di bidone che è stato consegnato loro perché ci sono anche aziende che hanno chiesto più bidoni per dimensioni diverse, per cui il primo svuotamento è già inserito in tariffa, mentre a marzo andranno a pagare tutti gli svuotamenti che hanno effettuati oltre il primo.
Il costo dello svuotamento sarà, come detto, 6 euro anche per le utenze non domestiche per 120 litri, 12 euro per 240, 18 euro per 360 e per 1.500 litri costa 75 euro a svuotamento.
Come avviene, invece, il calcolo tariffario? Il calcolo tariffario segue un metodo di tariffario rifiuti per la secondo periodo MTR, di cui alla delibera 363 del 2021 delle autorità che regola l'energia, le reti e l'ambiente, a cui tutti i Comuni d'Italia devono sottostare. Le tariffe sono calcolate sulla base dei costi sostenuti nel biennio precedente. 2021, e alla tariffazione del 2023 e prevedono, in base alla normativa, un adeguamento percentuale al costo della vita, oltre la quale non si può andare ad addebitare un importo, ma che verrà recuperato nel triennio successivo.
Poi vedremo anche alcune particolarità, ma in questo contesto, come si vede anche dalla tabella che vi è stata allegata, il Comune di Sovizzo andrà a pagare una TARI per il 2023 (questa dove c'è il segno con la freccetta) di 626.830 e verranno tariffati 622.400 al netto dei 4.430 euro. Ecco, questa è la tariffa rifiuti che è prevista per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 per il Comune di Sovizzo.
Come andremo a bollettare? Qui vedete, sulla parte sinistra dello schermo, per i rifiuti solidi urbani la base del 2023, che viene quantificata in 519.289,38 euro e il minimo degli svuotamenti che sarà, sia per utenze domestiche che per le non domestiche, uno svuoto solo per tutte le utenze non domestiche e lo svuoto o gli svuoti a seconda del nucleo familiare. Queste due cifre fanno la somma del totale acconto che verrà bollettato a settembre e a dicembre, per un totale di 565.992 euro.
Rispetto al piano tariffario c'è una differenza da coprire di 60.837,90. Le eccedenze sappiamo già,

dai conteggi fatti fino alla fine di maggio, una settimana fa, che sono per 21.920,51 e entro il 31 dicembre prevediamo di incassare altri 38.917 euro: se sarà così, si verranno a coprire le differenze, sino ad arrivare al piano tariffario 2023 di 626.830.
Cosa succede se non andremo a coprire i 60.000 euro completamente? La parte non coperta verrà rinviata al PEF 2025 e si andrà a pagare in quell'anno. Le eccedenze che verranno oltre i 60.000 verranno poste a deconto – in questo caso sarà un segno positivo – nel PEF del 2025.
Quali azioni per contenere la spesa abbiamo posto in essere sino ad ora? Di fatto, con la consegna dei bidoni si è aperta quella che io ho definito "la caccia agli evasori": sostanzialmente sono venute fuori delle situazioni nelle quali qualcuno non pagava la tariffa rifiuti. Dall'altra parte è importante poi produrre meno rifiuto secco non riciclabile possibile, per quella che è l'azione per contenere la spesa.
Qui vi ho riassunto una tabella nella quale, con l'Ufficio Tributi, e vediamo fatto un'azione con un incrocio di una serie di banche dati: dall'Agenzia delle Entrate e dai contratti di locazione sono emerse 23 utenze domestiche (questa tabella a sinistra) e 6 utenze non domestiche. Abbiamo conteggiato queste utenze il mancato pagamento quinquennale e l'importo complessivo che andremo a incassare come recupero evasione è quantificato in 13.882 euro.
Dall'incrocio con i dati della Camera di Commercio sulle utenze non domestiche, sono emerse cinque posizioni: di fatto sono utenze che hanno sede legale in qualche altra parte della provincia di Vicenza o fuori, ma che hanno un'unità locale a Sovizzo, suolo che produce rifiuti, per cui, da questo incrocio con la banca dati della Camera di Commercio, sono emerse cinque utenze con un recupero di 5.512 euro.
Con l'incrocio della banca dati dell'IMU sono emerse altre 40 utenze per altri 5.000 euro e con la consegna dei bidoni, 37 utenze si sono auto-dichiarate in quel momento, per cui è stato fatto il conteggio dal 2022 al 2017 per quelli che dovevano già essere utenti TARI in precedenza e raccoglieremo 5.834 euro.
Dall'incrocio dell'anagrafe, perché ci sono anche contratti con persone che sono domiciliate e non necessariamente residenti a Sovizzo, con una serie di incroci di dati tra i contratti di locazione e l'anagrafe, sono emerse altre 30 utenze non domestiche e 28 posizioni sono in fase di recupero o quantomeno di analisi.
Il totale per l'anno del 2017-2022 assomma a 36.914 euro, che è la cifra che andremo a recuperare di TARI nel corso dell'anno 2023. Il risultato porta fondamentalmente che abbiamo messo a tariffa 169 utenze, per il 2023 l'importo TARI di queste utenze sarà 17.276 euro, che vanno ad aiutare a concorrere alla copertura della spesa che abbiamo visto che ammonta a 626.000 euro per l'anno 2023.
Siamo passati, dall'anno 2022, da 2.842 utenze a 3.000 utenze domestiche, con un incremento del 5,56 per cento; le utenze non domestiche da 481 passano a 492 con incremento del 2,39 per cento.
Ecco, solo una semplice evidenziazione di una situazione anomala: fondamentalmente le utenza non domestiche, che in buona sostanza andavano a pagare 4.600 euro per il '22, alla fine dell'anno '23, se avrà questa tendenza, come tutte le altre utenze che hanno questi importi eccessivi, le chiameremo in ufficio per un confronto per capire come stanno facendo la differenziata e, nel caso di utenze non domestiche, quali saranno sostanzialmente le motivazioni di questa quantità eccessiva di secco, per cui 40.000 euro coprono di fatto già quelle eccellenze che noi prevedevamo di incassare. Ecco in questa situazione siamo tranquilli su quello che andremo a fare per l'anno 2023.
Cosa ci rimane da fare? aumentare la percentuale di differenziata perché nei calcoli ARERA l'idea è che i Comuni più virtuosi beneficiano di una moderazione, di un miglioramento di quelli che sono i parametri e, di fatto, le comunità che hanno una percentuale maggiore di differenziata, fondamentalmente contengono la spesa della tassa rifiuti.
Come potete vedere – e lo vedrete anche dagli allegati che vi sono stati inoltrati – la tariffa rifiuti che assomma…
Io ho un problema con il video perché non riesco a vedere la cifra in quanto c'è una riga evidenziata, per cui chiedo al dottor Cenzi di dirmi l'importo che ho evidenziato con la freccetta.

CENZI

L'importo è 696.263.

GARBIN – Sindaco
Ecco, 696.000 euro di fatto è la cifra che nel 2023 dovrebbe far pagare il Comune di Sovizzo per la TARI; per le regole ARERA sono 626.830 e abbiamo un'entrata tariffaria che eccede il limite annuale di crescita di 69.000 euro, che andranno recuperati negli anni successivi.
Dato questo elemento che, nel sommarsi negli anni successivi, può portare e porterà a un incremento della tariffa rifiuti, abbiamo concordato con Agno Chiampo Ambiente che, a partire dal 1° gennaio 24 – e avrà effetto sulla TARI del '26 – per la raccolta dell'umido passeremo da una raccolta porta a porta a una stradale con bidoni da 240 litri, che saranno dotati di una chiusura; non so dirvi se sarà una chiusura con una chiave o con la tessera sanitaria, ma comunque dei bidoni chiusi suddivisi sul territorio in maniera tale che tutte le famiglie li avranno a portata di sversamento.
Ecco, su questo vi ho fatto una carrellata per quanto riguarda tutto quello che è il pacchetto TARI complessivamente; forse vale la pena lasciare la parola al dottor Zanardello se vuole dire, integrare o correggere quello che ho detto da politico, perché non sono un tecnico, ma ho cercato di riassumere tutto questo pacchetto, suddiviso in tre delibere, che andremo poi singolarmente ad approvare. Pertanto invito il dottor Zanardello a fare un suo intervento ora e poi vedremo cosa fare successivamente su ciascuna delibera. Prego.

ZANARDELLO – Agno Chiampo Ambiente
Grazie, Sindaco, e complimenti.

GARBIN – Sindaco
È materia ostica.

ZANARDELLO – Agno Chiampo Ambiente
È materia ostica però la sua presentazione è stata assolutamente esaustiva, chiara e anche semplice.
Aggiungo solo due o tre cose. Il passaggio che ha deciso di fare questa Amministrazione è, come ha detto all'inizio, un passaggio che una volta si definiva epocale e adesso è comunque un passaggio importante, ma solo perché ormai tantissimi Comuni lo stanno facendo o lo hanno fatto negli anni. Tenete presente che io lavoro nell'ambito della tariffa puntuale dal '98, quando ho fatto il mio primo progetto in Veneto al Comune di Nove, dove abito e, quando sono stato amministratore col dottor Graziani, era una normalità andare a misurare i rifiuti alle utenze. Quindi non ci si deve spaventare di questa nuova metodologia e di questa nuova tecnologia, che va nella direzione anche della Comunità Europea: il principio che chi inquina paga non è un principio introdotto da ARERA o dai Comuni italiani, ma è una direttiva per la quale ogni anno ci prendiamo anche delle sanzioni a livello europeo. È un principio che porterà sicuramente negli anni anche il vostro Comune ad avere un'evoluzione positiva, sia nella gestione della raccolta differenziata, sia anche nella mentalità dei cittadini, al punto tale che sarà naturale, immagino, come lo è stato per moltissimi altri Comuni, andare a introdurre la tariffa puntuale anche su altre frazioni. È normale in moltissimi Comuni del Veneto, dell'Emilia Romagna, dell'Alto Adige e non solo avere una tariffa anche per l'umido, una tariffa per il verde e così via, perché ovviamente il principio deve andare a salvaguardare e a premiare chi fa la raccolta differenziata fatta bene.
La percentuale di aumento del rifiuto che si trova nei cestini o affianco alle isole è del tutto fisiologica nei primi 6-8 mesi di un'introduzione di un modello come questo e io non mi sono mai spaventato; si passa normalmente da un 3-4 per cento medio di rifiuto abbandonato, che è lo standard, indipendentemente dalla tipologia di servizio che viene effettuata e nei primi mesi si ha un aumento che arriva anche al 6-7 per cento perché bisogna creare mentalità, cultura e comunque far capire ai cittadini che è in atto un monitoraggio.
Arrivato a regime il sistema, tutto ritorna nei canoni della media e della normalità che c'era anche prima dell'introduzione di un sistema come questo.

Ultima cosa è una delle cose che ho scritto io nel regolamento e sulla quale vado giù sempre abbastanza pesantemente, cioè la penalizzazione per chi non ritira il contenitore. 52 svuotamenti sono un numero importante soprattutto economicamente e dobbiamo renderci conto che il servizio che stiamo facendo è comunque un servizio di qualità, è un servizio che richiede ai cittadini un costo, per quanto si tenda anche a criticare il gestore perché purtroppo è l'ultima ruota del carro, che fa la raccolta del rifiuto, ma dobbiamo tener presente che è un mero autotrasportatore, non decide lui quanto rifiuto raccogliere e dove andare a raccoglierlo. Quindi il gestore ha il dovere e l'obbligo di fare meglio possibile, ma può solo gestire la raccolta, mentre tutto il resto lo dobbiamo, in qualche maniera, governare, anche con queste azioni che ha adottato il Comune di Sovizzo.
Sui 52 svuotamenti sono soddisfatto che il Sindaco e spero anche il Consiglio Comunale possa aver capito il significato di una penalizzazione del genere, perché il servizio a tariffa puntuale è alla stessa stregua dell'energia elettrica, del gas e di tutti i servizi a domanda, per cui il bidone è il contatore e uno deve essere obbligato a ritirarlo. Poi succederà che qualcuno ci farà la cuccia per il cane – passatemi il termine – però è una questione di responsabilità e di responsabilizzazione di un servizio che deve avere un determinato criterio e che va anche, permettetemi, a salvaguardare l'integrità di chi fa la raccolta.
Infatti Agno Chiampo Ambiente come altri gestori del territorio, ma di tutta Italia, ha sempre più problemi a trovare personale che possa fare la raccolta dei rifiuti perché di fatto, con i vecchi sistemi non meccanizzati, è un lavoro veramente pesante: dobbiamo pensare che un operatore si fa 200, 300, 400 sollevamenti al giorno, con tutta una serie di problemi.
Quindi questa innovazione del servizio va anche in un'ottica di miglioramento ambientale e anche decoro urbano, secondo me, e miglioramento del servizio.
Nei tecnicismi e nei numeri è già entrato abbondantemente e anche bene il Sindaco.
L'obiettivo di questo sistema deve essere quello di governare il metodo ARERA, perché se non lo si governa, il metodo ARERA negli anni diventa pesante. Avete la fortuna – e questo succede in tutti i Comuni – di avere un tesoretto derivante dalle attività di recupero ed accertamento evasione, che servirà negli anni, in quanto il metodo ARERA obbliga a intercettarlo e a inserirlo nei piani finanziari degli anni successivi e servirà, appunto, a mitigare l'evoluzione del servizio.
Ecco, io mi fermerei qua e dopo lascio spazio a delle domande tecniche, se ci saranno.
Grazie al Sindaco e grazie ai consiglieri.

GARBIN – Sindaco
Grazie, dottor Zanardello.
Cosa dice, dottor Graziani, passiamo a presentare semplicemente ciascuna delibera e la mettiamo in discussione o mettiamo in discussione tutte e tre le delibere? Come procediamo?

GRAZIANI – Segretario comunale
Forse è meglio, a seguito delle relazioni, che la discussione sia unitaria, anche perché l'argomento è lo stesso.

GARBIN – Sindaco
Sì, sono tre delibere, ma parlano dello stesso argomento.

GRAZIANI – Segretario comunale
Quindi la discussione è unitaria e verrà riportata nel primo verbale, questo sul regolamento.

GARBIN – Sindaco
Ecco, va bene, lasciamo traccia alla Segreteria di questo, che allora andrà a inserirla nel primo verbale.

GRAZIANI – Segretario comunale
E poi su ciascun provvedimento la votazione.

GARBIN – Sindaco
Vedo già che si è iscritto a parlare il consigliere Bravo, a cui cedo la parola, prego.

BRAVO
Buongiorno.
Ci sono tre punti su cui vorrei parlare. Il primo è la considerazione che abbiamo fatto noi della minoranza dopo aver letto il regolamento e aver capito il significato di questo cambiamento, che ci è parso molto interessante e moderno, soprattutto perché, come dicevamo prima, è meritocratico, perché con questo sistema non è che vietiamo di non fare la differenziata, ma semplicemente chi non vuole fare la differenziata, paga cara la sua pigrizia. Soprattutto ci è piaciuto perché, da quello che si è capito, prima non si poteva capire la differenza tra domestica e non domestica, era difficile capirla, invece adesso si riesce a capire e quindi si va puntualmente e chirurgicamente a intercettare chi, per un sacco di anni, ha caricato sulle spalle di tutti i cittadini i propri rifiuti. Questo, secondo me, a livello sia meritocratico che egualitario, è strepitoso.
Quindi questo sistema sinceramente ci piace molto e, se fosse possibile, visto che siamo in Consiglio Comunale, vorrei che si facesse un esempio: una famiglia di tre persone, che abita in un appartamento di 100 metri quadri, in soldoni quanto paga di più, quanto paga meno e quanto pagherebbe ipotizzando un'eccedenza per mese se dovesse buttare fuori un bidone al mese? Questo è il primo punto.
Il secondo punto è proprio sul regolamento e qui, magari, chiedo se mi date una risposta, perché questo regolamento lo stiamo votando oggi, se non sbaglio, ma all'articolo 24 si dice che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, quindi mi sembra che sia retroattivo e volevo chiedere solo se è legale fare una cosa del genere, cioè far votare oggi un regolamento che entra in vigore dal 1° gennaio 2020 e quindi è già in vigore da cinque mesi.
L'ultima cosa, che non c'entra con il secco, ma mi permetto di chiederlo, visto che è qui l'esperto: sulla raccolta della carta, gli operatori che la raccolgono pretendono, almeno delle indicazioni, che sia fatta solo in cartoni o in sacchetti di carta. Quello che mi viene in mente adesso è che non tutti hanno sempre un sacchetto di carta o un cartone disponibile, quindi tante volte uno va in cerca appositamente di un cartone solo per poterlo poi mettere fuori. Non si potrebbe indicare un contenitore riutilizzabile, ad esempio di plastica, che sia idoneo a questo? Poi ognuno lo può prendere per sé stesso, non è che chiedo che venga distribuito, ma semplicemente per evitare di dover cercare ogni volta un cartone da mettere fuori.
Ecco, questi erano i miei tre punti. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Grazie al consigliere Bravo, anche per i complimenti. Bisogna complimentarsi anche per la stesura del Regolamento con il nostro dottor Zanardello, che ha trasformato i contenuti del regolamento, adattandoli a quelle che sono le nuove modalità di raccolta.
Rispondo facendo solo un semplice esempio – poi lascio la parola a chi ne sa più di me sulle altre due domande – per quanto riguarda un caso: senza fare nomi e cognomi, il primo che mi è capitato sotto mano è la nostra assessora Pastorello, ha un'utenza che è quantificata in 82 euro, ha uno svuotamento perché vive nel proprio appartamento e andava a pagare 92 euro; nel 2022 ha un calo di 10 euro ed è compreso uno svuotamento per quanto riguarda il secco. Ha un margine di 10 euro, ha praticamente un altro svuoto e mezzo per arrivare a quella che è la quantificazione del 2022, praticamente senza avere in un'incidenza maggiore rispetto a quello che ha pagato nell'anno 2022.
Chi ne beneficerà in maniera maggiore sono i nuclei familiari che abitano in abitazioni di grandi dimensioni: penso agli anziani, che avevano magari tre o quattro figli, che se ne sono andati per la loro strada e, di fatto, si trovano con magari un'abitazione di 200, 300, 400 metri quadrati perché avevano bisogno di spazio per accudire a tutti questi figli, mentre ora si trovano ad essere un'utenza di due sole persone. Hanno all'interno due svuoti, ma sono solo due persone anziane e, se hanno problematiche, avranno il loro bidone per i pannoloni e, di fatto, avranno un beneficio non di poco

conto.
Per il resto, per il regolamento, lascio la parola al dottor Zanardello e per il discorso della carta, magari prendiamo in causa il nostro tecnico Matteo Fongaro e vediamo se riusciamo a trovare anche una soluzione per i contenitori della carta. Prego, dottor Zanardello.

ZANARDELLO – Agno Chiampo Ambiente
Per il Regolamento, come credo possa confermare anche il dottor Graziani, va approvato entro la scadenza di approvazione del bilancio ed ha decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell'anno in corso: questo fa parte proprio delle modalità di approvazione del regolamento.
Dopodiché, siamo arrivati adesso perché dovete tener presente qual è per ARERA la scadenza di approvazione del piano finanziario, quindi delle tariffe e quindi del regolamento, che viene costruito anche sulla base delle simulazioni tariffarie, per capire che effetto possono dare determinate riduzioni e quant'altro. Ebbene, il Consiglio di Bacino ci dà il piano finanziario approvato normalmente nella prima quindicina di aprile e quindi fin tanto che non cambieranno quelle scadenze, purtroppo saremo sempre costretti a lavorare in maniera retroattiva.

GARBIN – Sindaco
Grazie, dottor Zanardello.
La parola a Matteo Fongaro. Prego, Matteo.

FONGARO – Agno Chiampo Ambiente
Buongiorno. Intervengo sulla questione tecnica, che riguarda specificatamente la carta.
Qua entriamo in un mondo e ci sarebbero tantissime cose da dire su questo tema. Il servizi, attualmente, per come viene eseguito, dà più libertà agli utenti rispetto a quella che potrebbe dare un contenitore fisso standard; se il contenitore fisso standard viene conferito da parte del Comune o da parte del gestore della raccolta, definisce una dimensione e dei parametri. Questi però non sono semplici parametri d'uso del comprare il contenitore, ma sono quei parametri che poi vengono utilizzati per fare i calcoli della movimentazione manuale dei carichi da parte degli operatori, quindi devono essere assolutamente e totalmente standard, cioè tutti uguali, perché la standardizzazione ci dà la capacità di movimento e quindi la capacità di poter calcolare.
Questo mi apre però tutta una serie di altri problemi: nel momento in cui diamo un contenitore standard, definiamo anche la quantità, se è più grande, se è più piccolo, quanta deve essere fatta e si apre tutta una questione sui pesi. Il fatto di aver lasciato libero in questo senso con lo scatolone, dà all'utente una maggiore possibilità di giostrarsi, quindi delle volte ha una scatola, delle volte una borsa e quindi la quantità non è mai fissa, mentre il contenitore fisso definisce la quantità.
Se noi liberalizziamo la tipologia di contenitore, il risultato sarà che avremo nel Comune un *pot-pourri* di contenitori di vario genere e anche qua si apre tutta una problematica in seno alla movimentazione manuale dei carichi, perché avrò contenitori più alti, contenitori più bassi, contenitori con le maniglie, contenitori senza maniglie e non è possibile farlo. Il sacchetto e lo scatolone, invece, danno la possibilità di standardizzare almeno un po', senza dover arginare la quantità di carta che può essere conferita.
Mi riallaccio al discorso che si faceva prima sulla difficoltà di avere operatori: la situazione è drammatica e i passaggi che faremo successivamente sono proprio propedeutici a questo, perché è drammatico. Intervenire con ulteriori strutture per la raccolta della carta ci apre, per forza di cose, anche tutta una serie di problematiche dal punto di vista sindacale, che avrebbero ugualmente un riverbero nei confronti degli operatori che abbiamo.
Quindi il mio consiglio è: per il momento manteniamo una situazione di questo genere, dopodiché gli operatori che hanno un eccesso di zelo su questo, provvederemo a richiamarli e tenteremo di fare in modo che non venga lasciata giù la carta.

GARBIN – Sindaco

Grazie.
Consigliere Bravo, passo alle altre richieste di interventi ed eventualmente, se c'è una replica sua per soddisfazione o insoddisfazione delle risposte, ne parliamo magari in coda.
La parola è stata chiesta dal consigliere Munari, prego.

MUNARI
Buongiorno, grazie.
Intanto faccio una premessa: condivido e approvo il principio informatore di questo nuovo regolamento e delle modalità di raccolta dei rifiuti, perché cerca di essere quantomai oggettivo e di quantificare la reale produzione di rifiuti. Se penso a passate modalità, ricordo che non qui, ma in un'altra regione il criterio si basava addirittura sul fronte casa dell'abitazione per quantificare, per cui ci rendiamo conto che stiamo facendo passi in avanti notevoli.
Volevo un'informazione, penso dal dottor Zanardello, per quel che riguarda il calcolo e la quantificazione degli svuotamenti che sono stati concessi in base al numero di componenti del nucleo familiare. Avendo preso un po' di informazioni, non solo nella nostra provincia, ma anche altrove, ho constatato che il numero degli svuotamenti concesso è tendenzialmente maggiore e allora volevo sapere se questo calcolo è stato fatto in base a dei criteri e delle tipologie consolidate e se eventualmente è possibile ipotizzare una modifica, qualora ci si rendesse conto che, per esempio, nel periodo estivo magari può essere più condizionante, per difficoltà legate a questioni igieniche. Questa mi era stato detta come motivazione di un numero maggiore di svuotamenti e volevo sapere se c'era un dato consolidato a cui si è fatto riferimento e se c'è la possibilità eventualmente di un aggiornamento. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Prima di passare la parola al dottor Zanardello, magari a livello politico rispondo io, in buona sostanza, perché di fatto si potevano mettere 10 o 15 o 20 svuotamenti e non c'era nessun problema, l'importante è rientrare in quella che è la somma massima da pagare, divisa per utenze domestiche e non domestiche. Qui si è voluto privilegiare, da un punto di vista politico, che chi fa male la differenziata o sbaglia, come probabilmente avviene in molti casi di quelli che abbiamo visto, a mettere fuori il bidone troppo spesso, si deve uniformare alla necessità che il bidone intanto va esposto pieno; inoltre la differenziata deve essere spinta, nel senso che non devo buttar dentro un po' di tutto, perché mi dà fastidio differenziare la plastica rispetto alla carta, rispetto all'umido.
Ecco, questo è il principio. Certamente è un punto di equilibrio che si è voluto dare: noi siamo al primo anno, all'anno zero e ritengo che il prossimo anno ci si potrà ritagliare il vestito su quelli che saranno i dati effettivi oggettivi di un arco temporale di dodici mesi.
Comunque, lascio la parola al dottor Zanardello, prego.

ZANARDELLO – Agno Chiampo Ambiente
Non c'è una regola fissa, la regola è dettata dal tempo che ci impiega il sistema ad andare a regime. Io seguo molti comuni dell'Alto Adige, dove gli svuotamenti minimi sono pari a zero, e seguo Comuni del Veneto, i vostri vicini di Soraris, dove gli svuotamenti minimi sono pari al numero dei componenti della famiglia più 1 oppure per 2, e sto facendo dei progetti nel Lazio e nelle Marche, dove gli svuotamenti minimi li fissiamo minimo a 12. Questo dipende molto dal livello generale di cultura e di differenziazione che ha un territorio.
Su Sovizzo – credo di poterlo dire, Sindaco – l'idea era quella di partire con svuotamenti minimi a zero e suggerisco un numero di svuotamenti minimi comunque basso, ma che serve a dare un segnale di disincentivazione anche all'abbandono del rifiuto; tendenzialmente dove si parte con svuotamenti minimi alti è perché, prima di partire con il nuovo sistema, si ha evidenza già di un elevato grado di abbandono dei rifiuti, cosa che, invece, non era stata riscontrata nel territorio del Comune di Sovizzo. Quindi si è voluta dare più fiducia ai cittadini, abbassando il numero di svuotamenti minimi.
Questo perché non dobbiamo far passare il messaggio che il numero di svuotamenti minimi è il

numero massimo di svuotamenti che uno può fare, cioè il numero di svuotamenti minimi corretto sarebbe sempre zero, in maniera tale che uno vada a pagare solo gli svuotamenti che effettivamente produce: più alto è il numero di svuotamenti minimi e più io mi ritrovo con utenze che pagano anticipatamente degli svuotamenti che non faranno mai. Infatti la famiglia di quattro persone con un bidone da 120 litri, che si spinge con una differenziata intorno all'85-90 per cento, che è lo standard a cui si arriva con sistemi di questo tipo, con quattro svuotamenti all'anno, tolti i pannolini e tolto l'umido, ce la fa senza nessun problema. Tenete presente che, se noi avessimo, ad esempio, adottato il numero di svuotamenti minimi pari, ad esempio, al doppio della composizione del nucleo familiare, avremo alzato di molto. Infatti, in base ad un'analisi che abbiamo fatto sia sugli svuotamenti nei mesi che avevamo in Sovizzo, sia sul *target* che io ho a disposizione (tenete presente che in tutti i Comuni che gestisco, sono più di 60 milioni di svuotamenti all'anno su 150 Comuni, quindi abbiamo degli indicatori ben chiari per tipologia di Comune e per area geografica), se avessimo fissato in prima istanza gli svuotamenti minimi al doppio della composizione del nucleo familiare, avremmo avuto oltre il 60 per cento delle utenze di Sovizzo che avrebbero pagato quei minimi, ma non li avrebbero mai raggiunti. Quindi avrebbero pagato una quota in più rispetto a quella che è effettiva del servizio. Pertanto si è voluto privilegiare e dare fiducia a un sistema che vorremmo portare a regime già entro la fine di quest'anno, per poter confermare gli svuotamenti minimi l'anno prossimo. La mia *vision*, la mia prospettiva non è quella di aumentarli sicuramente, perché aumentare gli svuotamenti minimi vuol dire che il cittadino non sta rispondendo come dovrebbe. Io sono dell'idea che dobbiamo arrivare nel tempo ad abbassare le quote fisse perché chi effettivamente differenzia, possa essere premiato.
Adesso, per tornare un po' alla risposta anche del consigliere Bravo, abbiamo differenze che, per utenze che abitano in 200 metri quadri, vanno dai 22 euro del monocomponente ai 26 euro dei sei componenti, proprio perché il sistema azzera completamente il valore della superficie dell'abitazione. Questo è un passaggio davvero fondamentale perché l'abitazione, tranne che per gli ingombranti, non è indice di produzione del rifiuto.

GARBIN – Sindaco
La parola a Paolo Frigo.

FRIGO
Grazie, Sindaco. Buongiorno a tutti.
Io volevo fare cortesemente al dottor Zanardello una domanda legata alla tariffa per le utenze non domestiche. Visto che le utenze non domestiche sono rimaste legate alla superficie che hanno, come nella vecchia tariffa, la mia domanda era relativa a questo: la quota di questa tariffa che viene fatta comprende una quota fissa e una quota variabile, poi c'è la quota in cui uno fa lo svuotamento che compete e poi le quote variabili legate ai vari svuotamenti.
Ora, per avere un dato che possa essere valido per cui qualcuno possa capire cosa va a spendere in base alla superficie di cui dispone, ma in base anche a quella che è l'individuazione della sua categoria di attività che è iscritta alla Camera di Commercio o ai fini della partita IVA, è stata fatta una tabella in cui si può già definire un parametro che poi, moltiplicato per la superficie dei metri quadri, possa dare a queste varie categorie di utenze non domestiche l'opportunità di avere un indice di questo valore che possono andare poi a pagare?
L'altra cosa che volevo chiedere è questa: so che nella quota variabile ci sono delle tabelle del DPR 158 del 1999, che hanno un certo margine, cioè vanno da un minimo a un massimo in cui possono essere applicate queste variabili. Penso che avrà preso una media di questa di questa quota variabile, ma è possibile che un domani questa possa essere spostata in base al comportamento e in base alla quantità di rifiuti secchi che vengono dati da queste utenze non domestiche? Grazie.

GARBIN – Sindaco
Prego, dottor Zanardello.

ZANARDELLO – Agno Chiampo Ambiente
Allora, in merito alla prima domanda, la relazione tariffaria che avete allegata alla documentazione esprime, per ogni categoria di utenza, la quota fissa e la quota variabile che deve pagare a metro quadro. Queste sono state calcolate sulla base dei costi fissi e variabili, come definiti da ARERA, che adesso impone anche la divisione dei costi da una parte e dall'altra, e sono stati tenuti fermi per il momento i coefficienti, direi molto simili agli anni precedenti.
Questo perché già l'introduzione volumetrica sulle utenze non domestiche porterà a importanti differenze a parità di categoria di utenza. Faccio l'esempio di due ristoranti, tutti e due di 200 metri quadri, tutti e due che fino al 2022 pagavano la stessa identica cifra per quota fissa e per quota variabile. Però questi due ristoranti sono posizionati in due posti diversi, quindi uno fa 20 coperti al giorno e l'altro ne fa 100; il ristorante che fa 20 coperti al giorno avrà preso sicuramente un contenitore da 120 litri e quindi di quota variabile pagherà 6 euro come quota minima, mentre il ristorante che fa 100 coperti al giorno molto probabilmente ha preso un contenitore da 660 litri o addirittura da 1.500 litri, pagando ovviamente non più 6 euro di quota minima, ma oltre 30 per il 660 e 75 per il 1.500 litri.
La cosa che, però, farà grande differenza e grande distinzione non è tanto la superficie, perché appunto i parametri sono rimasti pressoché invariati, ma la quantità di contenitori, di bidoni che un'utenza ha preso e quello che sarà il grado di esposizione.
L'esempio che ha fatto vedere prima il Sindaco è realistico, di un'utenza che fino ad oggi ha pagato solo in base ai metri quadri e quindi pagava circa 4.800 euro, se non ricordo male, però, con i contenitori che ha a disposizione, quattro contenitori da 1.500 litri, e con il livello di esposizione dei contenitori che ha avuto nei primi quattro mesi dell'anno, ha un *trend* che la porterà ad avere una bolletta di 28.000 euro. Di questi 28.000 euro 23.000 sono solo consumo, solo svuotamenti eccedenti, quindi capite che è qui la vera svolta.
In merito ai coefficienti, nel momento in cui avremo almeno un anno di conferimenti e quindi sapremo, di ogni utenza, qual è la quantità di rifiuti conferiti in termini di litri, almeno la norma ci dà la possibilità di andare oltre i coefficienti definiti dal 158/99 e personalizzarli sulla base del servizio e della quantità di rifiuti che viene gestita da ogni singola utenza, quindi lì daremo un'ulteriore smossa alle tariffe di sicuro. Spero di averle risposto.

FRIGO
Grazie.

GARBIN – Sindaco
Bene.
Lascio la parola al consigliere Cenzi.

CENZI
Grazie.
Volevo soltanto dire che abbiamo visto dalla presentazione che, grazie all'incrocio di banche dati, siamo stati in grado di avere un forte recupero della tariffa che non era stata pagata negli anni precedenti, quindi questo fa vedere come, grazie al lavoro degli uffici e mettendo insieme diverse banche dati, siamo stati in grado di avere un riscontro positivo. Quindi dà anche merito all'attività, tra cui l'apertura dell'Ecocentro h24, ma anche l'aver messo dei limiti agli accessi ha permesso di avere una nuova base e di stanare dei contribuenti che non erano molto allineati con il pagamento della loro TARI.
Le volevo chiedere, più che altro per il futuro – ma forse la domanda è più per i tecnici – qualcosa relativamente ai comportamenti che sicuramente i cittadini dovranno avere, quindi ridurre il peso del secco, soprattutto alla luce della diminuzione del personale che è in atto, nel senso che c'è un calo di autisti e vorrei sapere quali sono le prossime strategie che Agno Chiampo Ambiente metterà in atto per far fronte, in sostanza, a tutte queste tematiche. Quindi le chiedo se la raccolta porta a porta

cambierà, se si tornerà a com'era una volta con delle isole ecologiche. È una domanda che è sorta, più che altro, tra i cittadini nell'ambito dei *social,* sul conferimento degli assorbenti, quindi nell'ambito più che altro femminile, che ad oggi devono essere inseriti all'interno del secco; chiedo se c'è questa possibilità, nel futuro, anche alla luce della delega sulla gentilezza, visto che è stata una cosa nuova, ed è una richiesta che è pervenuta su un cambiamento soprattutto in certe tipologie di rifiuti per un accoglimento diverso, in sostanza.
Grazie.

GARBIN – Sindaco
Non so se dopo Matteo o il dottor Zanardello vogliono integrare qualcosa.
Prego, Matteo.

FONGARO – Agno Chiampo Ambiente
Inizio dagli assorbenti, anche per un discorso di gentilezza. Non è tanto una questione di quello che noi vogliamo o non vogliamo, ma di quello che effettivamente all'impianto di destino ci viene contestato del caso di conferimenti. Attualmente gli assorbenti devono essere conferiti nel secco. Considerate che l'assorbente, di per sé stesso ha una quantità – devo scendere sul tecnico, perdonami – di materia organica che è di pochi grammi, che si degrada estremamente velocemente e quindi non crea di fatto problemi.
Ultimamente qualche utenza femminile ci ha scritto facendoci vedere degli assorbenti che sono compostabili e, qualora fossero compostabili – effettivamente lo stiamo verificando perché manca di fatto il simbolo della certificazione della compostabilità – noi abbiamo firmato nel gennaio del 2022 un accordo con il Consorzio Biorepack, che recupera tutti quei rifiuti che sono compostabili, dalle stoviglie ai bicchieri, piuttosto che ai piatti compostabili. Quindi, se dovessero venir fuori sul mercato degli assorbenti certificati compostabili, la possibilità di recuperarli all'interno dell'umido c'è e noi già siamo avanti da questo punto di vista.
Per quanto riguarda, invece, gli scenari della raccolta, è un problema decisamente serio, nel senso che lo stiamo affrontando, a livello di bacino Agno Chiampo, per trovare delle soluzioni che siano quantomeno organiche e il più possibile risolutive, perché il problema è decisamente importante. Noi abbiamo uscite di operatori continue, due settimane fa se ne sono licenziati tre perché il mercato del lavoro, nei confronti degli autisti con patente C e CQC è molto caldo e quindi dà agli operatori la possibilità di avere un lavoro che è decisamente molto meglio remunerato rispetto a questo, con un livello di fatica che è molto inferiore e quindi se ne vanno. Dall'altra parte non si ritrova più nessuno, nonostante i concorsi aperti: abbiamo cambiato i concorsi dando direttamente il tempo indeterminato, ma questo non ha portato a nessun tipo di cosa.
Stiamo valutando diverse azioni e quello che ha detto il Sindaco in precedenza è che la prima azione che porteremo a *step* su tutti i Comuni sarà il passaggio dell'umido dal porta a porta allo stradale, cosa che ci consente di ridurre il numero di lavoratori, ridurre il numero di mezzi e quindi ci dà già un vantaggio. Però questo non sarà risolutivo e molto probabilmente, con il passaggio dell'umido stradale, nel tempo che noi non riusciremo a metterlo in atto, riusciremo ad ammortizzare i pensionamenti che sono previsti, dopodiché bisogna pensare a qualcos'altro e, giocoforza, la raccolta porta a porta prima o poi sarà superata.
È ovvio che bisogna calare, però, questo superamento del porta a porta nelle realtà in cui siamo, perché superare il porta a porta in un Comune montano è molto più facile che in Comune densamente abitato e quindi molto probabilmente quello che sarà il primo traguardo che noi andremo a fare, sarà appunto quello: pensare ai piccoli centri montani dislocati in aree magari difficili da raggiungere, che saranno il primo passaggio, mantenendo per il momento il porta a porta sulle aree urbanizzate. Poi c'è da distinguere tra utenze domestiche e non domestiche, perché anche lì si apre tutto uno scenario su cui stiamo ancora studiando effettivamente.
Mi fa piacere che il problema sia sentito, cioè che vi siate resi conto che il problema esiste, perché questo è un passaggio importante altrimenti sembra una lamentela da parte nostra, ma nella realtà è

un problema serio strutturale, è una cosa decisamente importante; se non attuiamo qualcosa a gennaio noi non saremo più in grado di fare il servizio perché già adesso stiamo facendo letteralmente miracoli per riuscire a portare a casa il servizio e siamo di fronte alla stagione delle ferie, che non mi fa dormire la notte, ma ce la faremo anche quest'anno.

GARBIN – Sindaco
Bene, grazie.
Vedo che non so si è iscritto più nessuno a parlare, per cui direi di passare alla fase deliberativa, non prima di avere magari risottolineato col dottor Graziani un aspetto: il fatto della decorrenza di quello che andiamo a approvare oggi, che parte dal 1° gennaio '23. La norma per le tariffe per la tassa sui rifiuti decorre dal 1° gennaio e magari, se ci dà una cornice a questa possibilità di andare in via postuma, facendo partire una tariffa retroattiva come data di decorrenza, questo magari fuga ogni qualsiasi dubbio in capo ai consiglieri.

GRAZIANI – Segretario comunale
È legato alle proroghe di bilancio e ha una sua logica: il bilancio si può approvare fino al 31 maggio al momento per gli enti che non l'hanno ancora approvato e analogamente le tariffe possono essere approvate fino al 31 maggio e il motivo per cui facciamo Consiglio oggi è proprio questo e questo è legittimato dal legislatore, quindi non c'è nessun problema di tipo giuridico.

GARBIN – Sindaco
Sì, perché ci si potrebbe tecnicamente esporre anche a dei ricorsi qualora uno dicesse che si è applicata una tariffa il 30 maggio, ma con decorrenza dal 1° gennaio. Ho estremizzato il caso, ma era soltanto per far capire la bontà di quello che si va a fare.

GRAZIANI – Segretario comunale
In realtà anche per altri tributi succede la stessa cosa: per esempio, le aliquote dell'IMU, se fossero state variate, sarebbero state variate per i Comuni che hanno approvato dopo il 31 dicembre, in corso d'anno, ma valgono a decorrere da gennaio.

GARBIN – Sindaco
Va bene, se non ci sono altri interventi, direi di passare a deliberare su ciascuna proposta.
Abbiamo l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI.
La parte del deliberato è:
"Di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI, disciplinata dai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, legge di stabilità del 2014, con decorrenza 1° gennaio '23; di dare atto che costituisce allegato alla presente deliberazione il parere dei Revisori dei Conti e l'allegato B e di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione verrà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente".
C'è da sottolineare che nell'allegato del Regolamento c'è un refuso, nel senso che l'articolo 24 compare due volte; in effetti è l'articolo 23 "Informazione agli utenti" e 24 "Norme finali di efficacia", per cui ci sarà questa correzione che verrà portata e adesso vedremo se dobbiamo votare la correzione o no.

GRAZIANI – Segretario comunale
No, è un errore materiale, Sindaco.

GARBIN – Sindaco
Allora, quando andremo a pubblicarlo, l'errore non ci sarà più: l'articolo 24 "Informazione agli utenti" diventerà articolo 23 "Informazione agli utenti" e la cronologia sarà corretta.
Pertanto lascio la parola al dottor Graziani per il voto, non prima di aver liberato Barbara Maello,

Erika Codaro, Matteo Fongaro e il dottor Samuele Zanardello, ringraziandoli infinitamente: vi sono debitore di una cena per il vostro tempo e della vostra disponibilità. Vi ringrazio infinitamente e vi libero alle vostre incombenze. Grazie mille.
Prego, dottor Graziani.

GRAZIANI – Segretario comunale
Sulla proposta di delibera concernente il nuovo Regolamento per la TARI, chiedo chi è contrario. Il Sindaco mi aiuti.

GARBIN – Sindaco
Io vedo tutti e non c'è nessun contrario.

GRAZIANI – Segretario comunale
Chiedo chi si astiene eventualmente.

GARBIN – Sindaco
Nessuno.

GRAZIANI – Segretario comunale
Quindi approvato all'unanimità.

GARBIN – Sindaco
C'è l'immediata eseguibilità, dottor Graziani?

GRAZIANI – Segretario comunale
No, non serve.